



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI UNO + MAIORANO"

VIA COPPA DEL VENTO, 3 - 71043 MANFREDONIA (FG)

Tel. 0884587813 - 0884588602 Fax 0884587813

Codice Meccanografico FGIC82900Q - Codice Fiscale 92055030719 - Codice Univoco Ufficio UFQ9RJ

PEO: fgic82900q@istruzione.it PEC: fgic82900q@pec.istruzione.it

www.icdonmilaniunomaiorano.edu.it

Scuola Secondaria di 1° Grado Don Milani FGMM82901R
Scuola Primaria San Lorenzo Maiorano FGEE82902V
Scuola dell'Infanzia Vanvitelli FGAA82904Q



Scuola dell'Infanzia Rione Occidentale FGAA82902N
Scuola dell'Infanzia Parco Pellegrino FGAA82903P
Scuola dell'Infanzia Garibaldi FGAA82905R

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI TEMPORANEAMENTE ASSENTI

(Approvati dal Collegio dei docenti in data 29/11/2021)

VISTO il DM 25 Maggio 2000;

VISTA la Nota MI n. 14991 del 6 Ottobre 2009, che ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione prioritariamente con personale dell'Istituzione scolastica con ore a disposizione o di contemporaneità funzionale (compresenza);

VISTO il CCNL 2016-2018;

VISTA la normativa vigente relativa all'organizzazione del servizio e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

VISTO il c.c. art. 2048;

VISTO il D.Lgs. 165/01 e ssmmii;

VISTA la Legge 107/2015;

CONSIDERATO che la disciplina delle sostituzioni dei docenti assenti tiene conto del principio della tutela della sicurezza, della salute e del diritto all'istruzione di tutti gli alunni;

si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 333 della Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), **che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi** di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, **fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa.**

I Dirigenti scolastici, secondo quanto stabilito dal succitato articolo, sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e **dopo aver provveduto**, eventualmente utilizzando gli spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, **alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.**

L'art. 1, c. 85 della Legge 107/2015, stabilisce, inoltre, che **il Dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

I docenti collaboratori del Dirigente scolastico, delegati a tale funzione, avranno cura di predisporre le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività, utilizzando l'apposito registro

predisposto e allegato alla presente, che dovrà essere firmato per presa visione dai docenti incaricati alla sostituzione.

Si comunicano di seguito i criteri da seguire ai fini dell'assegnazione delle supplenze brevi (da uno a dieci giorni) per la sostituzione dei docenti assenti, indicati **in ordine di priorità**:

1. docenti dell'organico dell'autonomia che hanno fruito di permessi orario da recuperare (eventualmente anche da altri plessi);
2. docenti in orario di servizio che risultano a disposizione e che, per motivi diversi, possono trovarsi senza sezione/classe (docenti di potenziamento, docenti di sostegno alla sezione/classe con alunno assente, docenti a disposizione per altre ragioni);
3. per la sola scuola dell'Infanzia: docenti in compresenza con il docente di IRC;
4. docenti della sezione/classe in contemporaneità funzionale (compresenza), seguendo un ordine di rotazione il cui controllo è affidato al collaboratore del Dirigente;
5. variazione, per esigenze di servizio, delle ore a disposizione, utilizzate in maniera flessibile, previa comunicazione al docente della modifica di orario;
6. i docenti di sostegno, in assenza dell'alunno con disabilità – nella sezione/classe di titolarità o in altra sezione/classe, e comunque sempre a supporto di attività di inclusione – sostituiranno prioritariamente i colleghi di pari classi di concorso (sostegno);
7. ora eccedente a pagamento, anche in plesso diverso da quello di servizio e in ordine di scuola diverso come da Legge 107/2015;
8. l'insegnante di sostegno alla sezione/classe, solo ed esclusivamente in casi eccezionali legati alla prioritaria necessità di assicurare la vigilanza scolastica in un periodo in cui è necessario rispettare le norme di contenimento epidemiologico e non si possono spostare gruppi di alunni in altri locali, può eventualmente sostituire il collega assente nella stessa sezione/classe in cui presta servizio, garantendo comunque le attività didattiche giornaliere all'alunno assegnato;
9. qualora nell'ambito dell'organico dell'autonomia non sia possibile ricorrere a sostituzioni secondo i criteri sopra riportati, si procederà alla nomina di personale supplente esterno anche per assenze fino a cinque/dieci giorni;
10. in tutti gli ordini di scuola non è consentita la sostituzione degli assenti attraverso lo sdoppiamento delle classi.

Si ribadisce che le ore di permesso per motivi personali, concesse qualora non arrechino difficoltà all'organizzazione didattica all'interno del plesso di servizio, nella misura oraria della metà del servizio giornaliero, vanno recuperate secondo le esigenze dell'amministrazione entro due mesi dal giorno in cui sono state usufruite. Le ore non rese saranno decurtate come da normativa vigente.

Le disposizioni di sostituzione valgono come ordine di servizio.

Il rifiuto a svolgere le ore da recuperare comporterà oneri a carico del docente interessato.